

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-709 del 15/02/2022
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta TAGLIAVINI ALESSANDRO per civile abitazione di, sito in Castel Maggiore, via Bondanello, 87.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-732 del 14/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **TAGLIAVINI ALESSANDRO** per l'impianto destinato a civile abitazione di tipo rurale, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bondanello, 87.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta TAGLIAVINI ALESSANDRO (C.F. TGLLSN50A24A392C e P.IVA 00436641203) per l'impianto destinato a civile abitazione di tipo rurale, sito in Comune di Castel Maggiore, via Bondanello, 87, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta **TAGLIAVINI ALESSANDRO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta TAGLIAVINI ALESSANDRO (C.F. TGLLSN50A24A392C e P.IVA 00436641203) con sede legale e impianto siti in Comune di Castel Maggiore, via Bondanello, 87, procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Reno Galliera in data 30/11/2021 (Prot. n. 67513) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 69819 del 03/12/2021 (pratica SUAP n. 38468/67513/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2021 al PG/2021/186822 e confluito nella **Pratica SINADOC 33342/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM-Servizio Territoriale con nota PG/2022/2417 del 10/01/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6838 del 04/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/02/2022 al PG/2022/18682, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 01/02/2022.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/21736 del 10/02/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12750 del 11/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/02/2022 al PG/2022/23077, acquisito il parere favorevole urbanistico/edilizio del Comune di Castel Maggiore con nota Prot. 460 del 10/01/2022 (Prot. SUAP 908 del 11/02/2022) ed il parere parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. 262 del 11/01/2022 (Prot. SUAP 1070 del 11/01/2022), ha espresso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 14/02/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TAGLIAVINI ALESSANDRO
Comune di Castel Maggiore (BO), via Bondanello, 87

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita indirettamente in scolo di bonifica Bondanello) classificato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Urbano/Metropolitano), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite da acque reflue domestiche dei servizi igienici provenienti dalla civile abitazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico in scoli di campagna:

- scarichi di acque meteoriche, che vengono raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche e confluiscono separatamente per i diversi fabbricati in scoli di campagna, non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM -Servizio Territoriale-Distretto Urbano PG/2022/21736 del 10/02/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 11/02/2022 al PG/2022/23077. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall’Ente del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall’impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 29/11/2021 (agli atti di ARPAE in data 03/12/2021 al PG/2021/186822).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 29/11/2021 (agli atti di ARPAE in data 03/12/2021 al PG/2021/186822)

Pratica Sinadoc 33342/2021

Documento redatto in data 14/02/2022

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 12750

Pratica 38468/67513/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Tagliavini Alessandro** con sede in Castel Maggiore (BO) Via Bondanello n. 87 - P.I. 00436641203

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/11/2021, Prot. n. 67513, dal Sig. Alessandro Tagliavini in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale **Tagliavini Alessandro** con sede in Castel Maggiore (BO) Via Bondanello, n. 87 - P.I. 00436641203 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO), Via Bondanello, n. 87 ove viene esercitata attività agricola e civile abitazione;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** che con nota prot n. 460 del 10/01/2022 (Prot. SUAP n. 908 del 11/01/2022) si è pronunciato nel modo seguente: *“parere favorevole per quanto di competenza dal punto di vista urbanistico/edilizio”*;
- **Consorzio della bonifica Renana** che con nota prot. n. 262 del 11/01/2022 (Prot. SUAP n. 1070 del 11/01/2022) si è pronunciato nel modo seguente: *“parere idraulico favorevole in merito agli scarichi indiretti nello scolo consorziale Bondanello delle acque meteoriche e reflue domestiche”*;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano** che con nota prot n. 21736 del 10/02/2022 (Prot. SUAP n. 12301 del 10/02/2022) si è pronunciato nel modo seguente: *“parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:”*
 - *dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff e dei degrassatori, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;*

- *dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;*
- *le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;*
- *la pendenza delle condotte di deflusso dei reflui al recettore non dovrà essere superiore al 15% al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977;*
- *il punto di ispezione e campionamento a valle del filtro anaerobico, dovrà essere sempre accessibile ed ispezionabile, in qualsiasi momento, da parte del personale addetto al controllo;*
- *dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione in corrispondenza del punto di immissione delle acque reflue domestiche al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;*
- *nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale competente ed all'ARPAE - A.P.A.M. – Distretto Urbano-Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;*
- *il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della DGR.1053/2003;*
- *i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;*
- *il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai due Enti in indirizzo per l'aggiornamento dell'autorizzazione.”;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/201;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche; vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 11/02/2022

p. Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Il Dirigente Area Gestione del Territorio
Dr.ssa Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SINADOC 33342/2021

Spett.li

SUAP Unione Reno Galliera

Via Fariselli, 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

PEC: unione@pec.renogalliera.it

Comune di Castel Maggiore

3° Settore LL.P.P e Ambiente

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore (BO)

PEC: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

ARPAE Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed Acque Reflue

c.a. Siro Albertini

aoobo@cert.arpa.emr.it

posta interna

Oggetto: **D.P.R. 59/2013 – DGR 569/2019. D.P.R. 59/2013.** Richiesta di **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** per l'impianto della **DITTA TAGLIAVINI ALESSANDRO**, sito in Via Bondanello n. 87, Comune di Castel Maggiore (BO).

Pratica SUAP 38468/67913/2021. Relazione Tecnica.

- L'istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dall'impresa individuale TAGLIAVINI ALESSANDRO, sita in Comune di Castel Maggiore in Via Bondanello n. 87, che svolge attività agricola e civile abitazione, è relativa allo scarico di acque reflue domestiche prodotte dal fabbricato adibito ad uso civile abitazione e recapitante in fosso di campagna;
- il complesso oggetto d'intervento è costituito da n.1 fabbricato ad uso abitativo (n.2 unità immobiliari), n.2 fabbricati per ricovero attrezzi agricoli e n.1 fabbricato ad uso pollaio;
- in relazione alla matrice scarichi si rileva che:
 - non sono presenti scarichi derivanti dall'attività agricola e/o da altre attività se non quella di civile abitazione;
 - la potenzialità complessiva risulta pertanto essere pari a 8 A.E.;
 - gli scarichi provenienti dalla civile abitazione sono classificati come scarichi reflui domestici sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche in progetto avviene previo trattamento in n.2 pozzetti degrassatori, per le sole acque provenienti dalle cucine, e n.1 fossa Imhoff (esistente), mediante filtro batterico anaerobico con recapito dei reflui depurati

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana APAM - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna |

tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

in fosso di campagna che a sua volta si immette nella fossa Bondanello posta a nord della proprietà;

- tutte le acque meteoriche, vengono raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche e confluiscono separatamente per i diversi fabbricati in scoli di campagna.

Relativamente alla domanda presentata si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff e dei degrassatori, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- la pendenza delle condotte di deflusso dei reflui al recettore non dovrà essere superiore al 15% al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977;
- il punto di ispezione e campionamento a valle del filtro anaerobico, dovrà essere sempre accessibile ed ispezionabile, in qualsiasi momento, da parte del personale addetto al controllo;
- dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione in corrispondenza del punto di immissione delle acque reflue domestiche al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;
- nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale competente ed all'ARPAE - A.P.A.M. - Distretto Urbano-Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della DGR.1053/2003;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
- il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai due Enti in indirizzo per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dalla Dr.ssa Elena Bigondi alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

La Responsabile del Distretto Urbano
Dr.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.